Stati Di Vittimizzazione

Antonio Casella e Adolfo Ceretti

"*La vita come tale è ingiusta*": questa la scappatoia preferita dai cittadini *passivamente ingiusti*, ossia quelli che si limitano a osservare senza intervenire, convinti come sono che "*non c'è nulla da fare*"[1].

La categoria di *ingiustizia passiva* costituisce una difficilmente aggirabile chiamata di correità: alla trama sottile e pervasiva di questi modi dell'ingiustizia e della vittimizzazione che concernono i nostri ruoli pubblici e il loro contesto politico, tutti- in qualche misura- contribuiamo con l'ordinarietà di atteggiamenti e comportamenti che un'inerzia distratta e banalizzante spinge nel cono d'ombra della disattenzione e della deresponsabilizzazione. Non vi possono essere malintesi: una realistica visione dell'ingiustizia deve tener conto non soltanto di coloro che producono attivamente ingiustizia, ma anche di quanti la accettano passivamente. In una dimensione di quotidianità- di banalità- accettare le modalità con cui l'ingiustizia passiva si dispiega, senza i tratti di malvagità e di efferatezza che ce li farebbero avvertire come estranei legittimando la nostra presunzione di innocenza o estraneità, ci consegna a una responsabilità alla quale è ben difficile sottrarsi senza vistose pratiche di cattiva e falsa coscienza. L'ingiustizia passiva, afferma J. Shklar, è "*non già l'indifferenza abituale alle miserie altrui, ma qualcosa di molto più circoscritto e di specificamente civico, ossia la mancata opposizione ad atti di ingiustizia pubblici e privati… Come cittadini* (…) *noi siamo passivamente ingiusti quando non diamo notizia dei crimini di cui siamo a conoscenza, quando volgiamo gli occhi dall'altra parte in presenza di truffe o di furti di non grande entità, quando tolleriamo la corruzione della vita politica e accettiamo in silenzio leggi che consideriamo ingiuste, stolte o crudeli*" (VI , p. 14).

Alle tante e differenti forme della condizione di vittima, al senso di abbandono e di perdita che niente può controbilanciare, alle esigenze e sofferenze che vi sedimentano, i nostri sistemi di giustizia spesso non sono in grado di dare risposte appaganti perché in gioco vi è sempre "*qualcosa di più di una regola infranta*" (VI, p. 21). Si acuisce, quindi, la percezione dell'ingiustizia, e un sistema di reale democrazia non può prescindere dal senso di ingiustizia "*che cova nella psiche della vittima. Se la democrazia significa qualche cosa moralmente, ciò comporta che la vita di tutti i cittadini conta e che il loro senso dei propri diritti deve prevalere. Tutti meritano, se non altro, di venire ascoltati, e il modo in cui i cittadini percepiscono i torti subiti, siano essi personali o sociali, non può essere ignorato. L'ethos democratico presuppone che tutti noi abbiamo il senso dell'ingiustizia e che esso svolga un ruolo importante nel modo in cui noi ci giudichiamo reciprocamente e giudichiamo la società di cui facciamo parte. Il principio democratico, quindi, vuole che la voce della vittima, la protesta di chi afferma di essere stato trattato ingiustamente, non passi sotto silenzio*" (VI, p. 47). Essere contati per uno laddove un'ingiustizia si manifesta. Ecco il nodo. A ogni forma di ingiustizia, per ciascun reo e per ciascuna vittima deve fare da contrappunto uno *spazio potenziale* per (ri)pensare l'accaduto, dove una *parola significante* può essere pronunciata.

1 SHKLAR J. N., I VOLTI DELL'INGIUSTIZIA. INIQUITÀ O CATTIVA SORTE?, *Feltrinelli, Milano* 2000, *p.* 11. D'*ora in poi* VI.

Non basta prendere in considerazione le cause del dolore umano: la riflessione sull'ingiustizia deve tener conto anche dell'immagine che le stesse vittime hanno della propria condizione. E a tale condizione è necessario accostarsi riconoscendo che le vittime sono comunque titolari di pretese legittime nei confronti della società. Che un evento "*sia opera della natura o di un'invisibile mano sociale non ci esime affatto dalla responsabilità di riparare al danno e, nei limiti del possibile, di prevenirne il ricorrere*" (VI, p. 69): non solo il merito, ma anche il bisogno rappresenta "*una valida pretesa per noi come persone e come cittadini*" (VI, p. 131).

La democrazia può stimolare in certa misura una sorta di *solidarietà morale* tendente ad attenuare la gravità della condizione delle vittime. Infatti, "*nel pensiero democratico il senso di ingiustizia fa parte integrante della nostra struttura morale e rappresenta la reazione adeguata alle carenze sociali non giustificate*" (VI, p. 102). Una democrazia è realmente viva se il senso di ingiustizia entra a far parte integrante "*della nostra struttura morale e rappresenta la reazione adeguata alle carenze sociali non giustificate*" (VI, p. 102) stimolando quella *solidarietà morale* che può attenuare la gravità della condizione delle vittime strappandole alla tentazione del silenzio rassegnato e della rimozione. Sarebbe terribile che le persone, "*anche quando si rendano conto di essere state vittime di un'ingiustizia, possano scegliere di non dire e di non fare nulla in quanto non possono né sperare nell'aiuto dei loro pari né aspettarsi alcun successo*" (VI, p. 132).

La riflessione sulle vittime dell'ingiustizia dovrà occuparsi delle vittime *formali* e *informali*, di quelle giuridicamente o convenzionalmente riconosciute tali e di quelle che "*non compaiono nemmeno nei più completi inventari sociali delle ingiustizie. Molte vittime dell'ingiustizia, infatti, sfuggono completamente alla portata delle pubbliche norme: questo sebbene il processo di democratizzazione abbia notevolmente potenziato l'interessamento delle leggi per le vittime del crimine… A rendere politicamente significativo lo studio delle vittime è il fatto che esso dimostra come la percezione dell'ingiustizia abbia sollecitato una risposta democratica e, lungi dall'esaurirsi in una consapevolezza amara quanto sterile, abbia dato vita a istituzioni nuove*". (VI, p. 48-49).

Rei/vittime

L'etimologia della parola vittima svela l'arcaica posizione di sottomissione che essa assumeva in relazione a differenti contesti socio-religiosi.

Dal latino, *victima*, il rimando è soprattutto a *vincire*, ovvero *legare*, perché si conduceva la *vittima* legata al sacrificio, e ancora *victa-* connesso a *victoria*, perché si immolava ai numi in ringraziamento per la vittoria conseguita (mentre per propiziare la vita o la futura vittoria in generale si sacrifica l'ostia *hostia*, *hostire*, cioè colpire: *hostis* nella accezione di nemico).

E' interessante scorgere nella tarda modernità i segni mutati di questa *passività*. Il contesto, ora, è quello delle condotte delittuose e delle risposte da parte della giustizia.

In breve, il crimine è tradizionalmente indagato sul versante del reo e della condotta criminosa: la vittima è solo una *componente passiva*.

La stessa parola *vittima* non compare nel nostro codice penale e in quello di procedura penale che scelgono definizioni alternative; la vittima è a) l'offeso (art. 70 n. 2 c.p.); b) la parte lesa (art. 15 r.d.l. 20.07.1934, n. 1404; c) la persona offesa (artt. 92 e 123/3 c.p.p.); d) la persona offesa dal reato (art. 120 c.p. e 90 c.p.p.).

Espressioni come "*la riscoperta della vittima*" o "*il ritorno della vittima*" che a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso circolano con crescente frequenza,

dicono però di una sensibilità nuova: per lungo tempo trascurato, il tema delle vittime inizia a imporsi nei diversi ambiti del diritto, della criminologia, della sociologia, della politica. L'autore di reato non monopolizza più il campo della giustizia. In esso si è progressivamente accentuata l'attenzione alla dimensione della vittima, che il processo penale confina al ruolo di testimone e che un ceto di professionisti delle attività giuridiche espropria (è il polemico rilievo di N. Christie) del diritto di intervento nelle aule di giustizia.

Si fa progressivamente strada una diversa e più articolata modellizzazione della risposta statuale al delitto, con l'apertura di spazi crescenti per la mediazione reo-vittima e altre forme di giustizia riparativa. Da ciò, evidentemente, la maggiore centralità da assegnare alle vittime nel campo penale per discutere l'offesa, i danni che ne sono derivati, le possibili soluzioni riparative (non semplicemente risarcitorie), capaci di stimolare la responsabilizzazione del reo, di ricostruire i legami con le vittime e con la comunità di appartenenza, di alleviare la condizione di chi ha subito offese e ingiustizie, di favorire dinamiche di riconoscimento in grado di ricomporre identità e dignità violate dal reato, specie quando assume forme degradanti per chi lo subisce.

Da parte di chi scrive è comunque acclarato, ormai, che la valenza simbolica della mediazione reo-vittima non deve limitarsi a riportare gli individui alla possibilità di esprimersi e responsabilizzarsi reciprocamente rispetto all'accaduto. Infatti, se prendiamo le mosse dal divieto contenuto in una norma, vediamo come la mediazione operi non solo tra i soggetti, ma: a) tra i soggetti, b) le loro formazioni sociali di riferimento, c) la potenza del dettato della legge.

Detto altrimenti, quando si lavora in mediazione per gestire gli effetti di un conflitto che origina dalla violazione di una norma penale, si assume che essa non vada a operare unicamente tra due soggetti confliggenti[2].

D'altra parte, si postula che la mediazione reo-vittima non intenda neppure applicare direttamente la legge violata, compito che rimane e deve rimanere saldamente nelle mani della giustizia. L'immagine proposta è quella di una pratica di *risoluzione* (meglio: di *elaborazione*) dei conflitti che non si situa nè nella legge nè fuori della legge, ma all'*insegna* della legge. La finalità della mediazione sarebbe quella di utilizzare la legge quale *punto di riferimento* per favorire l'avvicinamento tra prospettive diverse.

Quest'operazione contribuirebbe tra l'altro a rinforzare la dimensione metaforica della legge stessa[3].

La vittima, osservano M. Bouchard e G. Mierolo, è sempre meno un epifenomeno del reato: sempre più consapevole dei suoi diritti e dei suoi interessi, essa tende a liberarsi del ruolo di semplice variabile dipendente nei giochi giudiziari e a rivendicare uno spazio crescente sulla scena della rappresentazione penale: espressione difficilmente sopravvalutabile di questa nuova situazione è

2 CERETTI A., Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma, in SCRITTI IN RICORDO DI GIANDOMENICO PISAPIA. *Volume* III: *Criminologia, a cura di* CERETTI A., *Milano, Giuffrè*, 2000, *pp*. 717 *sgg*.

3 *Questa affermazione è una trascrizione modificata di un enunciato di Faget, il quale afferma appunto che la mediazione* "non si situa nè nella legge nè fuori della legge, ma *all'ombra* della legge". *Cfr.* J. FAGET, LA MÉDIATION PÉNALE. UNE DIALECTIQUE DE L'ORDRE ET DU DISORDRE, *op. cit.*, 231.

il costituirsi delle associazioni di vittime (dal terrorismo agli incidenti stradali, dal sangue infetto all'inquinamento industriale) i cui compiti si sono estesi al di là dei fatti e degli obiettivi per i quali erano state costituite. Non ci si può nascondere che verso questo associazionismo delle vittime (o dei loro familiari) c'è stato anche un interesse strumentale: "L*a condizione di vittime è inoltre oggetto di aperte strumentalizzazioni per campagne politiche di tipo securitario-repressivo volte a ottenere- molto semplicemente- pene più severe per gli autori di reato. Mai come oggi l'immagine della vittima coincide con il cittadino onesto e indifeso alla mercé di una criminalità di strada identificata con l'immagine feroce e inquietante dello straniero clandestino, in barba alle statistiche ufficiali che descrivono tipologie umane di autori di reato e di persone offese ben diverse da quelle accreditate dai mezzi di comunicazione e assunte dal senso comune*"[4].

I movimenti a favore delle vittime non mancano di presentare dei rischi, sui quali valgono le lucide pagine di Fattah, attento a evidenziare il pericolo che tali movimenti si trasformino in campagne contro il delinquente, dando sfogo a pulsioni vendicative che segnerebbero un regresso nella tendenza umanizzatrice del sistema di giustizia penale. Infatti, c'è un rischio, sempre presente, di strumentalizzazione politica di tali movimenti per contenere allarme e insoddisfazione dell'opinione pubblica, senza peraltro incidere concretamente sulla realtà del crimine e accrescendo gli effetti ansiogeni e la paura della vittimizzazione.

Questi movimenti, inoltre, focalizzando l'attenzione sui crimini che hanno una vittima diretta e immediatamente riconoscibile (come l'omicidio, la violenza sessuale e la rapina) tendono a trascurare i crimini a vittima sfumata (come i reati dei colletti bianchi, l'inquinamento, la produzione e commercializzazione di prodotti pericolosi) e a non prendere in considerazione quelle categorie di vittime prodotte dall'ingiustizia sociale, dalla discriminazione razziale, dall'abuso di potere politico ed economico.

Fattah sottolinea inoltre il pericolo che "*etichettando le vittime come un gruppo debole, vulnerabile, bisognoso di assistenza, cura e compassione, si giunga alla loro stigmatizzazione ed alla creazione di stereotipi simili a quelli già diffusi per i gruppi sociali meno privilegiati. Così come avviene per i servizi offerti nell'ambito del* welfare state, *si può verificare il rischio che il* victim movement *indebolisca i legami sociali ed incrementi la dipendenza delle vittime dai servizi di assistenza, e non deve neppure essere sottovalutato il fatto che un intervento eccessivo per durata o intensità può prolungare nelle vittime le sofferenze ed i traumi derivanti dal reato, nonché favorire il sorgere di ansie e paure immotivate riguardo al crimine e al rischio di vittimizzazione, facendo così scaturire atteggiamenti di diffidenza e sospetto. Infine, sempre secondo Fattah, il movimento in questione può creare tra le vittime aspettative che non sono o non possono essere soddi-*

Non si è colto, anche perchè non è ben esplicitato, il significato che l'autore francese attribuisce al concetto (inteso junghianamente?) di ombra, concetto che nelle riflessioni sulle dispute familiari e sul divorzio è stato in ogni caso abbondantemente anticipato da Mnookin e Kornhauser, i quali nel loro articolo intitolato BARGAINING IN THE SHADOW OF THE LAW: THE CASE OF DIVORCE. Cfr. MNOOKIN R. - KORNHAUSER L., Bargaining in the Shadow of the Law: the Case of Divorce, in THE YALE LAW YOURNAL, 88, 1979), *criticano i sistemi troppo informali, capaci solo di confondere le regole del gioco, mentre sostengono che un buon accordo sia più facile da raggiungere se condotto* "all'ombra della legge". *Sul punto cfr.* G. COSI, MEDIAZIONE: UN'ALTERNATIVA AL GIUDIZIO, *cit., p.* 370.

4 BOUCHARD M.- MIEROLO G., OFFESA E RIPARAZIONE. PER UNA NUOVA GIUSTIZIA ATTRAVERSO LA MEDIAZIONE, *Bruno Mondadori, Milano* 2005, *p.* 3.

sfatte, producendo non solo frustrazione, ma anche insoddisfazione per come funziona il sistema della giustizia penale e, più in generale, della società"[5].

IL BUIO DOPO IL CRIMINE

La più larga presenza della vittima nella riflessione sui temi della giustizia e della penologia non ha tuttavia aperto nuovi spazi nel nostro sistema penale, che resta ancorato alla *monetizzazione della sofferenza*, lasciando largamente scoperto il piano della riparazione della stima di sé che il reato ferisce in profondità, e della reintegrazione della fiducia nelle relazioni con gli altri che la violenza patita ha lacerato in maniera forse irreversibile. Ha ragione Laé[6] a insinuare il sospetto che il denaro si im-ponga, in questo contesto, quale *mimesi* della sofferenza. L'idea è che la modalità risarcitoria, ogniqualvolta non sia accompagnata da altre forme di riparazione, corra il rischio di finire semplicisticamente col sovrapporsi alla perdita irreparabile sofferta, all'offesa subita. Il denaro diviene così il *doppio equivoco* della sofferenza.

Quali richieste, talvolta tragicamente mute o sfuggenti il geometrico disegno dei codici, giungono da questo mondo spesso segnato dall'indicibile?

Subire un crimine grave significa attraversare un'esperienza di annullamento, di perdita, di negazione della identità che solo nelle relazioni umane può trovare il necessario radicamento. La sofferenze in oggetto contengono qualcosa di ancora più intollerabile, insostenibile e profondo del senso di ingiustizia che si prova in seguito a una esperienza di vittimizzazione. Riguarda qualcosa di essenziale e vitale per un soggetto. E' quell'emozione che si impossessa della vita modificando il senso delle relazioni con se stessi e con gli altri, la forma degli affetti, lo scandire delle attività. Scrive A. Ceretti: "N*on tutte le sofferenze possono tradursi in una denuncia. Alcuni dolori sono indicibili, in quanto l'orizzonte dell'agire sociale è privo di appigli, di possibilità di darvi voce. Detto altrimenti, la possibilità di denunciare pubblicamente una sofferenza è strettamente dipendente da una politica che prometta di porvi rimedio*"[7].

Riflettono Bouchard e Mierolo: "*l'atto di denuncia è la possibilità di affermare pubblicamente la volontà di ricostruire l'identità a partire dall'essere vittima innocente del delitto contro ogni contraria ipotesi che potrebbe essere legittimata suo silenzio. Purtroppo quest'identità vittimaria non trova sempre una sua evoluzione verso un'identità reintegrata: il processo può proclamare una verità diversa da quella narrata dalla vittima*"[8].

A frenare o bloccare tale reintegrazione, c'è inoltre il rischio, lucidamente sottolineato da Jacqueline Morineau, che la sofferenza, invece di essere un passaggio da una fase all'altra della vita, divenga per la vittima uno stato in cui

5 FATTAH E. A. (ed.), FROM CRIME POLICY TO VICTIM POLICY. REORIENTING THE JUSTICE SYSTEM, *MacMillan, London* 1986. *Per questi richiami cfr* AA. VV., CRIMINOLOGIA. I CONTRIBUTI DELLA RICERCA ALLA CONOSCENZA DEL CRIMINE E DELLA REAZIONE SOCIALE, *Giuffrè, Milano* 2004, II, *p.* 594.

6 LAE' J. F., L'INSTANCE DE LA PLAINTE. UNE HISTORIE POLITIQUE ET JURIDIQUE DE LA SOUFFRANCE, *Descartes & Cie, Paris*, 1996.

7 A. CERETTI, Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma, in SCRITTI IN RICORDO DI GIANDOMENICO PISAPIA. *Volume* III: *Criminologia, a cura di* CERETTI A., *Milano, Giuffrè*, 2000, *p.* 720.

8 BOUCHARD M. - MIEROLO G., *cit., p.* 128.

installarsi, uno spazio popolato dai fantasmi che ci si crea sull'altro non riuscendo più a incontrarne la realtà, "*un monologo nel quale ci si irrigidisce, nel quale ci si nutre di tutto ciò che ci separa dall'altro. Tutte le delusioni e le ferite accumulate nel passato rendono invivibile il presente. Ma noi ci aggrappiamo a tale sofferenza poiché essa diviene l'unica identità rimasta della relazione perduta. Ignoriamo, o vogliamo ignorare, che tale stato non è necessariamente permanente ma che può diventare transitorio*"[9].

Sempre più, quindi, l'immagine della vittima si sfrangia e si frammenta, richiedendo- perché sia plausibile il profilo che ne delineiamo- categorie assai articolate. C'è da distinguere, preliminarmente, il danno primario (che deriva direttamente dal reato) da quello secondario che dipende dalla risposta formale o informale alla vittimizzazione e che può esporre la vittima a gravi frustrazioni e mortificazioni anche nei rapporti con le diverse agenzie del sistema penale. Non meno che le vittime primarie, tali danni possono inoltre colpire anche le *vittime secondarie*, i parenti, innanzitutto, in particolare nei casi di morte violenta dei congiunti. Nella valutazione dei danni primari subiti dalla persona offesa, si deve guardare non soltanto alla loro incidenza economica- che può anche essere di modesto rilievo- ma innanzitutto ai danni enormemente più gravi che comportano insicurezza, paura, vergogna, depressione, cioè la trama di reazioni che costituiscono i *disturbi post-traumatici da stress*.

Secondo il MANUALE DIAGNOSTICO E STATISTICO DEI DISTURBI MENTALI, (American Psychiatric Association, 1996) i criteri diagnostici per tali disturbi sono i seguenti[10]:

A. La persona è stata esposta ad un evento traumatico nel quale erano presenti entrambe le caratteristiche seguenti:

1) la persona ha vissuto, ha assistito, o si è confrontata con un evento o con eventi che hanno implicato morte, o minaccia di morte, o gravi lesioni, o una minaccia all'integrità fisica propria o di altri

2) la risposta della persona comprendeva paura intensa, sentimenti di impotenza, o di orrore. Nei bambini questo può essere espresso con comportamento disorganizzato o agitato.

B. L'evento traumatico viene rivissuto persistentemente in uno (o più) dei seguenti modi:

1) ricordi spiacevoli ricorrenti e intrusivi dell'evento, che comprendono immagini, pensieri, o percezioni. Nei bambini piccoli si possono manifestare giochi ripetitivi in cui vengono espressi temi o aspetti riguardanti il trauma

2) sogni spiacevoli ricorrenti dell'evento. Nei bambini possono essere presenti sogni spaventosi senza un contenuto riconoscibile

3) agire o sentire come se l'evento traumatico si stesse ripresentando (ciò include sensazioni di rivivere l'esperienza, illusioni, allucinazioni, ed episodi dis-

9 MORINEAU J., LO SPIRITO DELLA MEDIAZIONE, *tr. it.*, *Angeli*, *Milano* 2000, *p*. 22. I*n una dinamica di mediazione e riparazione, quest'ultima non è mai riducibile all'aspetto materiale*: "persino nei conflitti insignificanti è più importante ritrovare la dignità offesa dagli insulti di un vicino che ottenere il risarcimento per una porta danneggiata. Inconsciamente, nella maggior parte dei casi, sia il danneggiante che il danneggiato cercano un riconoscimento, ma pochi sanno quale" (*cit.*, *p*. 26).

10 C*fr* AA. VV., CRIMINOLOGIA. I CONTRIBUTI DELLA RICERCA ALLA CONOSCENZA DEL CRIMINE E DELLA REAZIONE SOCIALE, cit.

sociativi di *flashback*, compresi quelli che si manifestano al risveglio o in stato di intossicazione). Nei bambini piccoli possono manifestarsi rappresentazioni ripetitive specifiche del trauma

4) disagio psicologico intenso all'esposizione a fattori scatenanti interni o esterni che simbolizzano o assomigliano a qualche aspetto dell'evento traumatico

5) reattività fisiologica o esposizione a fattori scatenanti interni o esterni che simbolizzano o assomigliano a qualche aspetto dell'evento traumatico.

C. Evitamento persistente degli stimoli associati con il trauma e attenuazione della reattività generale (non presenti prima del trauma), come indicato da tre (o più) dei seguenti elementi:

1) sforzi per evitare pensieri, sensazioni o conversazioni associate con il trauma

2) sforzi per evitare attività, luoghi o persone che evocano ricordi del trauma

3) incapacità di ricordare qualche aspetto importante del trauma

4) riduzione marcata dell'interesse o della partecipazione ad attività significative

5) sentimenti di distacco o di estraneità verso gli altri

6) affettività ridotta (per es., incapacità di provare sentimenti di amore)

7) sentimenti di diminuzione delle prospettive future (per es. aspettarsi di non poter avere una carriera, un matrimonio o dei figli, o una normale durata della vita).

D. Sintomi persistenti di aumentato arousal (non presenti prima del trauma), come indicato da almeno due dei seguenti elementi:

1) difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno

2) irritabilità o scoppi di collera

3) difficoltà a concentrarsi

4) ipervigilanza

5) esagerate risposte di allarme.

E. La durata del disturbo (sintomi ai Criteri B, C e D) è superiore a 1 mese. Il disturbo causa disagio clinicamente significativo o menomazione nel funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree importanti.

Un tema che merita particolare attenzione- e che possiamo solo accennare- si riferisce a quegli atteggiamenti assumibili/assunti tanto dai rei che dalle vittime, e definiti dai cultori delle discipline *psi* quali *meccanismi di difesa*.

In ambito clinico, nel Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali (DSM-IV), si definiscono meccanismi di difesa "*quei processi psicologici automatici che proteggono l'individuo di fronte all'ansia e alla consapevolezza di pericoli o fattori stressanti interni o esterni*. L*e persone spesso non si accorgono del funzionamento di questi processi*. I *meccanismi di difesa mediano le reazioni dell'individuo nei confronti dei conflitti emozionali e dei fattori stressanti interni ed esterni*". Funzione principale di questi processi è quella di sedare un'ansia dovuta a variabili interne o esterne, di fronte alle quali un soggetto sente il bisogno di porre una barriera, appunto, difensiva.

In particolare, assume qui una dimensione centrale la tradizionale distinzione tra il meccanismo di negazione- che consiste nel rifiuto di collegare un qualcosa del mondo esterno al proprio mondo interno- e quello di diniego- un vero e proprio non riconoscimento della realtà esterna-, mentre gli studiosi

inglesi racchiudono entrambi nel termine *denial*[11]. Le dichiarazioni di diniego sono dunque affermazioni che qualcosa non è accaduto, non esiste, non è vero o ignoto.

Questa distinzione risulta necessaria per sottolineare alcune sfumature tra i diversi atteggiamenti tenuti dagli autori dei crimini e dalle vittime delle violenze. Se, infatti, il ricorso a uno o all'altro dei meccanismi di difesa può rappresentare, rispetto al singolo individuo, il rinvio a un quadro psicopatologico diverso, in questo contesto interessa, piuttosto, la conseguenza a livello sociale, in vista di una possibile ripresa delle relazioni comunitarie.

È chiaro, cioè, che per una vittima è di prioritaria importanza che l'autore riconosca che un crimine è stato commesso, prima ancora di una assunzione di responsabilità. Detto altrimenti: non è possibile attribuire un fatto a un soggetto, se prima non viene dichiarata l'esistenza stessa dell'evento. E nulla è più intollerabile che non vedere riconosciuta neppure la realtà dell'offesa ricevuta.

S. Cohen, uno studioso anglosassone, offre una valida tassonomia del concetto di diniego. Così, nel *diniego letterale*, il fatto o la conoscenza del fatto sono negati distogliendo deliberatamente lo sguardo da una verità troppo insopportabile da riconoscere (rispetto a un abuso sessuale, per esempio, la moglie può asserire che la figlia si stia inventando tutto quanto messo in atto da suo padre: "N*o, egli non può aver fatto ciò*"); nel *diniego interpretativo* i fatti di per sè non sono negati, ma viene loro attribuito un significato diverso da quello che appare agli altri o che è loro attribuito dalla legge, al fine di evitarne le conseguenze ("*ciò che è accaduto non è stato un vero e proprio stupro*…"); nel *diniego implicito* non si nega l'evento o la sua interpretazione convenzionale.

Semplicemente non vengono riconosciute le loro implicazioni psicologiche, emotive, politico/morali che convenzionalmente ne conseguono. Questa forma di diniego viene spesso definita *razionalizzazione*: gli stupri di massa delle donne in Bosnia sono senz'altro avvenuti, "*ma non hanno niente a che vedere con me*".

In sintesi, il diniego "…*comporta* cognizione (*non riconoscere dei fatti*); emozione (*non provare sentimenti, non essere disturbato*); moralità (*non riconoscere ingiustizia o moralità*); *e* azione (*non agire attivamente in risposta alla conoscenza*)"[12].

Le vittime, in particolare, nella sofferenza che attivano per qualcosa che *capita* loro (tsunami, terremoto), o viene loro deliberatamente inflitto (arresto arbitrario, abuso sessuale) possono reagire instaurando una forma di soliloquio che vibra attorno all'espressione: "*non sta succedendo a me*".

Quando questo interloquire non è solo un cliché superficiale e automatico esso può esprimere un più profondo senso di negazione (*denial* nel linguaggio di Cohen) : una dissociazione quasi fisica, la sensazione che ciò che, di fatto, sta accadendo a loro, stia accadendo a qualcun altro (ciò vale per chi è sieropositivo, quando viene comunicata la notizia di un figlio morto in incidente d' automobile, per attivisti politici torturati).

11 FRENI S., Introduzione all'edizione italiana, *in* CLARKIN J. F., YEOMANS F. E., KERNBERG O. F., PSICOTERAPIA DELLE PERSONALITÀ BORDERLINE, *Cortina* 2000, *Milano.*

12 COHEN S., STATI DI NEGAZIONE. LA RIMOZIONE DEL DOLORE NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA, *Carocci, Roma* 2002, *p.* 32.

Ciò avviene anche a livello culturale: interi gruppi di vittime potenziali designate possono negare il loro destino incombente[13].

TUTELARE LE VITTIME. CHE COSA FANNO LE NAZIONI UNITE?

Perché le vittime del crimine abbiano una reale tutela sui vari piani in cui le loro esigenze si dispiegano c'è ancora un lunghissimo percorso da effettuare, cui non può mancare, peraltro, la maturazione di una diversa cultura della vittima e, di conseguenza, del reo e della relazione che li lega, facendone un problema da affrontare *unitariamente*.

Di alcuni risultati di non poco conto, specie a livello internazionale, è opportuno dare qualche indicazione. Nell'accostare i problemi delle vittime e dei danni da vittimizzazione, dagli aspetti più immediati e contingenti sul piano clinico e legale, alle dinamiche psicologiche i cui effetti agiscono dolorosamente ancora nel lungo periodo, non si può prescindere dalla molteplicità di studi, risoluzioni, raccomandazioni che in questi decenni hanno impegnato sia le Nazioni Unite sia l'Unione Europea, con particolare attenzione al ruolo della vittima nel processo penale. Su tali temi di enorme complessità e che attraversano il terreno frastagliato della sofferenza umana declinata spesso sui registri più drammatici, l'attenzione da parte delle Nazioni Unite è stato costante e di alto profilo. Limitandosi ad alcuni soltanto dei passaggi che scandiscono questa storia, un documento di riferimento è la DECLARATION OF BASIC PRINCIPLES OF JUSTICE FOR VICTIMS OF CRIME AND ABUSE OF POWER (40/34 del 29 novembre 1985) che indica le linee-guida cui ispirare le politiche di prevenzione della criminalità dei Paesi aderenti e la tutela delle vittime attraverso servizi a sostegno di quanti vivono, a milioni, le gravi conseguenze del crimine e dell'abuso di potere (Cfr **www.dignitas.it** - Approfondimenti [1]). In una prospettiva diretta al superamento dell'approccio esclusivamente repressivo e sanzionatorio, le vittime ricevono un riconoscimento della loro condizione attraverso dispositivi di assistenza legale, materiale, medica, psicologica, sociale che ne riconoscono innanzitutto il diritto ad essere ascoltate per rilevarne i bisogni e le sofferenze, a essere trattate con rispetto per la loro dignità, a ricevere tempestive e adeguate informazioni sui loro diritti, a essere indennizzate per i danni subiti.

Le vittime, in base alla D*ichiarazione* del 1985, sono persone che individualmente o collettivamente hanno sofferto danni fisici o psichici, perdite economiche, sostanziale compressione o lesione dei loro diritti fondamentali in forza di atti o omissioni che violano le leggi penali dei vari Stati, incluse quelle relative all'abuso di potere: in quest'ultimo caso la condizione di vittima è riconosciuta anche in presenza di atti o omissioni che pur non costituendo una violazione di leggi penali nazionali, contravvengono alle norme internazionalmente riconosciute a tutela dei diritti umani.

Una persona deve essere considerata vittima indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia stato identificato, arrestato, giudicato o condannato. Vittime, inoltre, devono essere considerate i parenti stretti o le persone a carico della vittima diretta e coloro che hanno sofferto danni soccorrendo la vittima in difficoltà. I colpevoli hanno l'obbligo di risarcire equamente le loro vitti-

13 *Cit., p.* 37.

me: nel caso in cui non siano in grado di farsi interamente carico del risarcimento cui sono tenuti, gli Stati dovranno impegnarsi- creando adeguati fondi nazionali- per indennizzare le vittime dirette o i familiari e le persone che da quelle dipendevano.

L'insieme degli atti a sostegno e tutela delle vittime- non esclusi i casi di vittimizzazione derivante da danneggiamenti ambientali- presuppone il miglioramento della posizione delle vittime nel sistema penale, a partire dalla possibilità di presentare adeguatamente il proprio punto di vista e la propria condizione (*senza pregiudizio*, comunque, *per l'accusato*).

Questo approccio è arricchito dalla raccomandazione di ricorrere anche a meccanismi informali di composizione delle controversie, tra cui la mediazione reo-vittima, l'arbitrato, il diritto consuetudinario e le prassi locali, così da facilitare la *conciliazione* e il sollecito risarcimento che alle vittime è dovuto; appare inoltre necessario promuovere impegni comunitari e di partecipazione pubblica all'opera variamente articolata di prevenzione del crimine: risulta quindi evidente, già da queste prime linee, che si tratta di una prospettiva che muove dal riconoscimento dell'insufficienza ad affrontare sulla base dei tre perni del tradizionale impianto penalistico e criminologico- il reato, gli autori, il loro controllo - una materia così complessa come le conseguenze del reato sulle vittime, dando risposte che tengano realmente conto dei diritti e delle esigenze delle vittime, della collettività, degli stessi offensori.

La risoluzione 1995/9 del 24 luglio 1995 presenta le GUIDELINES FOR COOPERATION AND TECHNICAL ASSISTANCE IN THE FIELD OF URBAN CRIME PREVENTION (Cfr. **www.dignitas.it** - Approfondimenti [2]) la cui adozione risponde a quanto deliberato dal IX Congresso delle Nazioni Unite sulla P*revenzione del crimine e il trattamento degli autori di reato.* In una logica di prevenzione integrata, tesa a mobilitare ai vari livelli (a partire dalle forme primarie di promozione del benessere e di contrasto di ogni forma di deprivazione sociale) tutte le risorse istituzionali, sociali, culturali, religiose, per contrastare la criminalità si mira, ove se ne diano le condizioni, a promuovere misure alternative e reintegrative del reo, e a riconoscere un ruolo attivo alla comunità nei percorsi di riabilitazione.

Non meno significativi sono gli impegni per la tutela e l'adeguato trattamento delle vittime. Sono tre gli aspetti che ricevono una particolare sottolineatura: **a**) favorire una loro maggiore conoscenza dei diritti e dei modi di esercitarli concretamente; **b**) rafforzare questi diritti, specialmente quelli relativi alle pratiche risarcitorie; **c**) introdurre sistemi di *victim assistance*, che si facciano efficacemente carico della varietà di piani in cui si struttura la condizione di vittima.

Quanto alle politiche di responsabile prevenzione del crimine, non manca la sottolineatura della imprescindibilità della più rigorosa conformità alle leggi e agli *standards* internazionali di rispetto dei diritti umani: deve essere garantita la tutela dei diritti e delle libertà personali, dell'uguaglianza davanti alla legge, del giusto processo, e la possibilità di controllo da parte delle strutture giudiziarie e di figure di *ombudsman*. È quanto ribadito, in particolare, nella Resolution 1997/33, ELEMENTS OF RESPONSIBLE CRIME PREVENTION: STANDARDS AND NORMS. Anche in questo contesto si afferma la necessità di forme di prevenzione *victim-oriented*. Per esempio, si sottolinea l'importanza di informare le potenziali vittime con modalità che non devono contribuire ad alimentare una indebita paura del crimine o stigmatizzare particolari gruppi sociali.

Si ribadisce ancora una volta che la protezione dovuta alle vittime del crimine e l'informazione su come evitare future vittimizzazioni, non può in alcun caso comportare la più piccola attenuazione dei diritti degli offensori. I docu-

menti delle Nazioni Unite ripropongono questi temi in una molteplicità di contesti: nel 1999 l'United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention ha pubblicato la Guide for Policy Makers on the Implementation of the United Nations Declaration of Basic principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (cfr. **www.dignitas.it**- Approfondimenti [3]); nel 2000, al X Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e sul trattamento del reo, si ha la Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century (Cfr. **www.dignitas.it**- Approfondimenti [4]).

Ancora: la Risoluzione 12/2002 (elaborata sulla base della "Dichiarazione di Vienna" del 2000 e dei lavori svolti dal Comitato di Esperti a Ottawa nel 2001) presenta i Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters (Cfr. **www.dignitas.it**- Approfondimenti [5]). La tutela delle vittime vi si pone nella organica connessione a procedure di elaborazione dei conflitti tra offesi, offensori, comunità, nel quadro di una giustizia riparativa che apre possibilità di maggiore sicurezza sociale, grazie alla più efficace risposta riparativa ai danni di cui le vittime hanno sofferto- e alla reale opportunità data agli autori di reato di confrontarsi con le conseguenze del loro comportamento maturando scelte responsabilizzanti.

Ulteriori approfondimenti e integrazioni, con particolare riferimento alle esigenze di prevenzione a base comunitaria attraverso l'insieme delle agenzie e dei servizi sociali (istruzione, salute, *housing* ecc.), sono contenuti nella risoluzione dell'Assemblea Generale del 31 gennaio 2002 (56/261) Plans of action for the implementation of the Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century (Cfr. **www.dignitas.it**- Approfondimenti [6]. Sulla base della Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 29 novembre 1985, la United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, nel maggio 1996 deliberò (Res. 1996/14) di redigere un manuale dedicato alle modalità applicative della Declaration. Affidato a un gruppo di esperti di più di 40 Paesi, questo Handbook on Justice for Victims (1999) nasce dalla collaborazione tra United Nations Office at Vienna, Centre for International Crime Prevention, Office for Drug Control and Crime Prevention (Cfr. **www.dignitas.it** - Approfondimenti [7]).

Tutelare le vittime. Cosa fa l'Unione Europea[14]

Alla complessa e articolata elaborazione dei temi delle vittime da parte delle Nazioni Unite, si aggiunge quella non meno significativa dell'Unione Europea. Anche in questo caso non è possibile indicare che alcune coordinate minime per orientarsi in un terreno in cui è centrale la C*onvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

Da richiamare, innanzitutto, la C*onvenzione europea relativa al risarcimento delle*

14 *Per un quadro organico europeo cfr* BRIENEN M.E.I., HOEGEN E.H., Victims of Crime in 22 European Criminal Justice Systems. The Implementation of Recommendation (85) 11 of the Council of Europe on the Postion of the Victim in the Framework of Criminal Law and Procedure, P*ublished by Wolf Legal Productions* (WLP)/*Vidya in cooperation with the Global Law Association*, N*ijmegen* 2000.

vittime di reati violenti del 24.11.1983 (*European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes*, **www.dignitas.it**- Approfondimenti [8]) che contiene norme minime per il risarcimento da parte dello Stato; la Raccomandazione del Consiglio d'Europa R (85) 11, del 28 giugno 1985, *Sulla posizione della vittima nel diritto e nella procedura penale* (*On the Position of the Victim in the Framework of Criminal Law and Procedure*, **www.dignitas.it**- Approfondimenti [9]) che definisce una serie di diritti delle vittime della cui assistenza e tutela è l'intera comunità a doversi fare carico, garantendone il rispetto della dignità in ogni circostanza. Fin dal loro primo rapporto con le forze di polizia e poi nel corso dell'azione penale contro l'offensore per ottenere risposte adeguate anche sul piano risarcitorio, occorre predisporre percorsi che non aggravino il già pesante fardello della vittimizzazione con disagi, sofferenze, umiliazioni aggiuntive. La raccomandazione R(87) 21 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa relativa all'assistenza alle vittime e alla prevenzione della vittimizzazione, del 17 settembre 1987, invita i governi degli Stati membri a incoraggiare, su scala nazionale e locale, gli esperimenti di mediazione tra l'autore del reato e la vittima (*On Assistance to Victims and the Prevention of Victimisation*, **www.dignitas.it**- Approfondimenti [10]); un significativo passo avanti in questo percorso è costituito dalla *Decisione quadro* del Consiglio dell'Unione Europea del 15 marzo 2001 relativa alla *Posizione della vittima nel procedimento penale* e al complesso dei suoi diritti, fra cui quello a ottenere il risarcimento dei danni da parte dello Stato quando il responsabile del reato non sia in condizione di far fronte alle sue obbligazioni civili (**www.dignitas.it**- Approfondimenti [11]).

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro s'intende per:

a) "*vittima*": la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro;

b) "*organizzazione di assistenza alle vittime*": un'organizzazione non governativa, legalmente stabilita in uno Stato membro, la cui attività gratuita di assistenza alle vittime di reati prestata negli opportuni termini completa l'attività dello Stato in questo campo;

c) "*procedimento penale*": il procedimento penale conforme al diritto nazionale applicabile;

d) "*procedimento*": il procedimento inteso in senso lato, comprendente cioè, oltre al procedimento penale, tutti i contatti, tra la vittima in quanto tale e qualsiasi autorità, servizio pubblico o organizzazione di assistenza alle vittime, anteriormente, durante o successivamente allo svolgimento del processo penale;

e) "*mediazione nelle cause penali*": la ricerca, prima o durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l'autore del reato, con la mediazione di una persona competente.

Articolo 2

Rispetto e riconoscimento

1. Ciascuno Stato membro prevede nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo e appropriato delle vittime. Ciascuno Stato membro si adopererà affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il procedimento e ne riconosce i diritti e gli interessi giuridicamente protetti con particolare riferimento al procedimento penale.

L'importanza di questa costante attenzione ai problemi degli indennizzi è difficilmente sopravvalutabile: occorre sempre ricordare che le modalità con cui le varie possibilità risarcitorie sono concretamente percorribili incontrano l'unanime critica delle vittime, che del tutto fondatamente vedono nei dispositivi di legge e nei tempi della loro applicazione aspetti particolarmente mortificanti e dolorosi di *vittimizzazione secondaria*.

Ancora: nella più recente Raccomandazione del Consiglio d'Europa, Rec(2006)8 del 14 giugno 2006, si definiscono gli standard minimi dei servizi a sostegno delle vittime di reato, ribadendo che in mancanza di altre risposte risarcitorie (da parte degli offensori, delle assicurazioni, o di altri fondi particolari) è lo Stato che deve intervenire, in una logica significativamente indicata dal titolo del paragrafo (8.9): S*ubsidiarity* (On Assistance to Crime Victims, **www.dignitas.it**- Approfondimenti [12]).

A documentare la varietà delle tutele previste dalle istituzioni europee si può richiamare, tra tantissime altre, la Raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla P*rotezione delle donne dalla violenza* adottata il 30 aprile 2002 (**www.dignitas.it**- Approfondimenti [13]), e quelle numerosissime sulla protezione dei bambini e in genere dei soggetti più vulnerabili.

Diritto penale, diritto civile, diritto amministrativo...

Un atto criminoso schiude una dimensione di enorme complessità producendo non soltanto vittime primarie, cioè i soggetti *individuali* o *collettivi* che subiscono direttamente il danno fisico, psichico, economico, ma anche vittime secondarie: i familiari, gli altri soggetti dipendenti dalla vittima, la comunità. E altre figure che non possiamo trascurare per quanto grande la difficoltà (e il disagio, spesso) del confronto: i familiari del reo che in tante situazioni sono gravati o schiacciati da pesanti fardelli materiali, morali, psicologici. I processi di stigmatizzazione sociale possono essere addirittura feroci, e i livelli di vittimizzazione che si raggiungono, per esempio nel caso dei figli degli offensori, schiudono un'altra terribile dimensione del problema dal quale non possiamo sottrarci limitandoci alla disincantata constatazione dell'ordinarietà delle storie di colpe dei padri che da sempre ricadono sui figli (o sugli altri membri della famiglia del reo nel gioco multiplo delle ricadute).

Il riferimento alle *vittime collettive*, poi, evocando immediatamente il complesso dei crimini contro l'umanità (dai genocidi alla discriminazione razziale) rischia di lasciare sullo sfondo quelle forme di *vittimizzazione collettiva* prodotte dal mondo della finanza, dell'agricoltura, dell'industria alimentare o farmaceutica, dalla corruzione politica, dal lavoro non protetto, ecc. che pone di fronte a una contabilità vittimaria che lascia senza fiato per le dimensioni dei fenomeni, la gravità delle offese, la vastità e la persistenza degli effetti.

Per una reale protezione delle vittime è necessario dunque pensare a un complesso di istituti, non solo di diritto penale, prendendo atto che molti dei nostri ordinamenti sono stati elaborati in una fase storica ormai ampiamente superata, e che la tutela effettiva delle vittime può richiedere nuovi modelli di responsabilità civile e amministrativa. Il potenziale del diritto civile e amministrativo, infatti, "*è rimasto nel nostro Paese, ma anche negli altri Paesi europei, largamente inutilizzato*", scriveva F. Stella, costituendo il punto di collasso dell'ordinamento e "*impedisce di raggiungere, accanto a quello della protezione dell'innocen-*

te, l'obiettivo di una tutela adeguata delle ragioni delle vittime dello sviluppo industriale, tecnologico e scientifico, cioè di risolvere in modo soddisfacente uno dei problemi tipici della modernità"[15].

Di fronte a questi danni che hanno una profonda e vasta incidenza sulla vita di innumerevoli persone (solo che si pensi all'esposizione alle sostanze tossiche emesse dalle industrie) l'inquietudine sociale "*si è così caricata di aspettative di giustizia che hanno finito per trovare uno sbocco improprio nel processo penale*"[16]. In questa prospettiva, oltre ai danni delle vittime del presente, non sono eludibili quelli delle vittime del futuro: ulteriori motivi per pensare a nuovi modelli di diritto in cui collocare illeciti per i quali l'attuale strumentazione giuridica è del tutto inadeguata.

Alla funzione di *ultima ratio* del diritto penale, da assumere, in ipotesi di violazione grave dei beni tutelati, in una logica di sussidiarietà cioè con l'idea del suo carattere secondario rispetto ai contenuti regolativi cardine definiti dal diritto civile e dal diritto pubblico, dedica lucide pagine K. Lüderssen. Il ricorso al diritto penale, peraltro, sarebbe legato alla particolare gravità dell'offesa in questione che determina la necessità "*di non subordinare l'attivazione del diritto penale all'assenso della vittima: solo così infatti risultano tutelate le vittime potenziali, che non possono essere di volta in volta interpellate circa l'esercizio dell'azione penale. L'assunto di fondo, dunque, è che, con riguardo alle suddette violazioni gravi di beni giuridici, prevalga oggi il loro interesse. Il diritto penale identifica se stesso, pertanto, attraverso la nozione di rafforzamento*"[17].

Con la ridefinizione delle linee di confine fra il diritto penale e le altre aree del diritto, la pretesa punitiva dello Stato, afferma Lüderssen, potrebbe "*arretrare in misura sempre maggiore rispetto alla domanda sostanziale di risarcimento della vittima, o addirittura esaurirsi in essa*"[18].

I limiti e le insufficienze del diritto penale e la necessità di ripensarne le stesse linee di fondo risultano tanto più evidenti se si pensa a quegli aspetti decisivi del *danno* in tanti casi patito dalla *dignità* delle vittime. Sono aspetti dei quali il nostro diritto penale non riesce a farsi realmente carico, lasciando nelle vittime un forte senso di delusione, frustrazione, ingiustizia.

Richard Rorty[19] afferma che in una società frammentata, multiculturale, caratterizzata da una varietà di stili di vita e orfana di ideologie quale è la nostra, è sempre più difficile raggiungere un consenso rispetto alle domande *classiche* sulla morale ("*Che cos'è il bene comune*?". "*Che cosa è virtù*?". "*Che cosa è giusto*?". "*Che cosa è una buona comunità*?"). Viceversa, poiché siamo tutti "soggetti sofferenti", oggi è ancora possibile, a giudizio di Rorty, individuare categorie di comportamenti indesiderabili, da evitare, e trovare un certo accordo rispetto ad alcuni interrogativi minimalisti del tipo: "*Chi soffre*?". "*Chi ha bisogno di protezione*?". "*Chi è vittima*?".

15 STELLA F., GIUSTIZIA E MODERNITÀ. LA PROTEZIONE DELL'INNOCENTE E LA TUTELA DELLE VITTIME, *Giuffrè, Milano* 2003, *p.* 105.

16 *Cit., p.* 106.

17 LÜDERSSEN K., IL DECLINO DEL DIRITTO PENALE, *a cura di* Luciano Eusebi, *Giuffrè, Milano* 2005, *pp.* 135-6.

18 *Cit., p.* 141.

19 RORTY R., CONTINGENCY, IRONY AND SOLIDARITY, *Cambridge University Press, Cambridge*, 1989.

In questa prospettiva sono il concetto di *danno* e le pratiche della *compassione* a divenire i termini fondamentali attorno ai quali riflettere. Dare un nome alla sofferenza della vittima e riconoscere il danno a cui essa si accompagna permette alla vittima stessa di stabilire una distanza dal proprio vissuto, e di iniziare a trovare una modalità più soddisfacente di gestire il suo dolore. Di conseguenza, si è fatta sempre più pressante, negli ultimi decenni, una domanda- fino ad allora inedita sul piano socio-istituzionale- di presa in carico e di cura degli effetti di questi comportamenti che compulsivamente, im-mediatamente si traducono *anche* (non solo) in una violazione della dignità di una persona, della sua esigenza di essere onorata, apprezzata, rispettata, in una parola: *riconosciuta*.

Mutuando quanto afferma S. Veca, l'idea è che valutazioni, svalutazioni e rivalutazioni del dominio di valore[20] dipendano dalla *relazione* fra il sè e gli *altri significativi*. E poichè "*per definizione l'identità non è negoziabile*", il conflitto per il riconoscimento "*ha a che fare con una guerra o un corpo a corpo per nominarsi* [*reciprocamente*]; *per chiamarsi in un certo modo*; *per essere riconosciuti da altri che*, *per lo più*, *chiamano e nominano in altro modo*". In sintesi, identità e riconoscimento fanno parte di un gioco linguistico con cui tentiamo di *ridurre l'incertezza* dai molti volti, su noi e gli altri[21]. Sta di fatto che questo gioco, questo *corpo a corpo* è nella maggior parte dei casi un'esperienza esistenziale nodale e, allo stesso tempo, estremamente dolorosa, che getta in uno stato di profonda solitudine e di isolamento chi la patisce e che altera, contrae (poiché si è in assenza di una libera scelta) i confini del sè. Siamo di fronte a quell'esperienza del disvalore definita da Veca come "*claustrofobia non virtuosa*" la quale, se non trova un luogo adeguato di ascolto, finisce con l'alterare, deformare le modalità di percepire se stessi nel tempo. Ne deriva che le esperienze di vittimizzazione che contengono quest'esperienza fantasmatica di *perdita* sono prove o saggi di solitudine e di scomunica dal mondo[22] che reclamano di non essere vissuti in silenzio.

Per come li ha descritti Ceretti, gli spazi di mediazione possono essere avvicinati a un luogo di *frontiera*[23] dove diviene possibile inter-rompere il senso di claustrofobia creato dalle condotte di spregio e ridare slancio al dialogo, all'ascolto reciproco. Lo *spirito* delle pratiche di mediazione va difatti individuato nel fatto che a ogni gesto afasico, a ogni atto che provoca in altri sofferenza, dolore, può fare da contrappunto un luogo in cui tale dolore può essere detto e ascoltato.

Per fare mediazione, dunque, occorre saper reggere la paura degli effetti distruttivi dei gesti violenti, e imparare a situarsi *tra* le persone che ne sono immediatamente portatrici. E' da questo non-luogo che il mediatore cerca di

20 "... chiamiamo dominio di valore lo spazio che include, con punteggi differenti e, quindi, con una gerarchia almento relativamente stabile, tutto ciò che per noi vale, è importante, conta a un tempo dato: opportunità, risorse, benessere, stare bene, capacità, impegni, connessioni e così via. Questo spazio valutativo può ospitare le cose e le relazioni più diverse. L'importante è che le cose buone della vita e le relazioni per cui essa guadagna, eredita o conserva senso e significato a un tempo dato, sono per ciascuno di noi dipendenti dalla stabilità del riconoscimento di altri significativi nella durata ... " (VECA S., DELL'INCERTEZZA. TRE MEDITAZIONI FILOSOFICHE, *Milano, Feltrinelli* 1997, *p*. 271).

21 *Cit., pp.* 121-126.

22 *Cit., pp.* 284-285.

23 *Cfr* CERETTI A., *cit*.

incontrare la fonte e gli effetti di quei conflitti che creano un vuoto, un isolamento dei singoli attori nel proprio vissuto, nella propria versione dei fatti, nella propria solitudine e separazione dall'altro.

Dal punto di vista della vittima, infatti, l'esperienza concreta del delitto "*altro non è se non esperienza del disprezzo. Poco importa che il crimine sia concepito con malvagità o con odio. Quello che importa è il vissuto di chi è vittima, la sua concreta esperienza di avvilimento, di de(s)prezzamento di sé, di smarrimento della sua integrità psichica e della sua identità: in una parola la disistima che, al di là della volontà dell'aggressore, la vittima prova.*

Se questo è dunque il significato dell'avvenimento criminoso dal punto di vista della vittima, un orizzonte di senso per una nuova penalità non può non prendere le mosse dalla possibilità di ripristinare la dignità di chi ha subito il delitto e, indirettamente, di chi lo ha commesso. Sappiamo però che il recupero della dignità, così come ogni processo di costruzione della dignità stessa, risiede nella capacità dell'uomo di profilare e di proteggere una propria identità. Sappiamo anche però che l'identità non è la fotografia statica della struttura personale dell'individuo, ma l'immagine del sé che ciascuno di noi ricava- riflessa- nel rapporto con gli altri. L'identità come la dignità non sono che strutture relazionali, e non meno relazionale è l'esperienza del crimine, tanto esso dipende da come ciascuno di noi lo percepisce e lo vive, sia quando colpisce gli altri sia quando rappresenta un avvenimento concreto della nostra esperienza. Se tutto questo è vero, una penalità moderna non può che essere edificata sulla sua idoneità a ripristinare delle dignità perdute.

È possibile- allora- che l'attuale e imprescindibile sistema garantista, fondato sull'opera di un terzo imparziale che giudica su fatti appresi nel contraddittorio fra le parti, accolga l'invocazione della vittima a vedere riconosciuta la sua sofferenza e ripristinata la sua dignità? ... È davvero scandaloso immaginare che pena e processo non debbano essere estranee alle ragioni della vittima e che la loro funzione non debba escludere il ripristino della dignità degli offesi? Sarebbero, pena e processo, rispettivamente meno umani e meno garantisti? Il tema non è più rinviabile: le ragioni delle vittime non possono esaurirsi in un appagamento economico, né nella semplice attitudine della pena a costituire un'esperienza afflittiva per il colpevole. Come l'idea riparatrice non può coincidere con una mera mercificazione del dolore, così pena e processo non possono aver significato senza un coinvolgimento della vittima, volto a restituirne la dignità"[24].

Sarebbe insensato ritenere che la difesa possa esaurirsi nell'azione giudiziaria per quanto ispirata a principi di riparazione: "*La tutela giudiziaria è importante ma l'insieme dei diritti che devono essere riconosciuti alla vittima non si possono esaurire né in una disciplina premiale dei comportamenti riparatori da parte dell'autore del fatto né in una disciplina processualistica che sappia ospitare dignitosamente la sofferenza della persona offesa o del danneggiato. La vita della vittima è un bene prezioso tanto per la persona offesa quanto per la comunità, così come la vita e la libertà del colpevole costituiscono un bene prezioso per l'interessato e per la collettività. Se il processo costituisce innanzitutto, lo strumento essenziale di garanzia perché siano rispettati i diritti alla vita e alla libertà dell'accusato non possiamo, al tempo stesso, rimuovere o trascurare i diritti alla libertà e alla vita che sono messi alla prova nell'esperienza di vittimizzazione. Con una differenza essenziale: non è il processo- se non indirettamente- che può soddisfare l'aspirazione della vittima a ritrovare gli spazi di libertà e di vita che sono stati compromessi dal crimine. Ci sono almeno cinque piani che debbono essere tenuti presenti per delineare un sistema di protezione vittimologico:*

24 BOUCHARD M. - MIEROLO G., *cit.*, 112-113.

a) *la descrizione di fattispecie incriminatici che premino i comportamenti* virtuosi *del responsabile del fatto*; ***b***) *l'individuazione di sanzioni orientate a favore della vittima, sia essa un singolo individuo o una collettività di persone più o meno estesa*; ***c***) *il riconoscimento di poteri processuali incisivi a favore del danneggiato dal reato quanto della persona offesa che non si sia costituita parte civile*; ***d***) *la creazione di interventi assistenziali d'urgenza nell'immediatezza della consumazione dei reati, soprattutto per le categorie maggiormente esposte alle conseguenze traumatiche dei reati con particolare riferimento alle cosiddette fasce deboli*); ***e***) *la creazione di un sistema di sicurezza sociale che assuma il reato come rischio sociale anche a garanzia degli obblighi risarcitori derivanti dal reato stesso*"[25].

QUALE PREZZO PER NUOVE FORME DI CONTROLLO SOCIALE, PERALTRO DI MODESTA EFFICACIA?

Può essere utile, a questo punto, allargare l'orizzonte della riflessione attingendo alle pagine sempre lucide di D. Garland [26]. Nel contesto penale assistenziale l'autore di reato costituiva il fulcro dell'interesse criminologico: i suoi bisogni e il suo potenziale rieducativo, erano alla base dell'intervento penale e ne postulavano l'individualizzazione. Oggi, almeno nel contesto anglosassone in cui Garland opera, la situazione si è rovesciata. I processi di individualizzazione sono ora incentrati sulla vittima , da informare, ascoltare, aiutare in ogni fase del processo e oltre. Sono molti gli stati americani che permettono alla vittima "*di rivolgere al giudice raccomandazioni prima della commisurazione della pena, e di esprimere la sua opinione di fronte all'ufficio della* parole, *prima che il* suo *reo sia rilasciato*" (CC, 295). Sempre più deindividualizzato, il reo finisce per essere uno stereotipo, un soggetto che lo stigma investe con rinnovato vigore: "N*el contesto penale assistenziale, lo stigma era considerato dannoso e superfluo.* E*tichettare un reo poteva essere controproducente in quanto ne abbassava l'autostima e le prospettive di reinserimento sociale* [...]. O*ggi, lo stigma è tornato a essere utile*. D*oppiamente utile, di fatto, in quanto un etichettamento pubblico può allo stesso tempo penalizzare il reo e mettere in guardia la comunità nei suoi confronti*. L*e leggi che impongono la pubblicazione delle sentenze di condanna, i registri dei pedofili, le uniformi indossate dai detenuti che svolgono lavori socialmente utili a favore della comunità, le catene imposte ai detenuti nel* Sud *degli* Stati Uniti, *le pene infamanti che impongono di esternare la propria colpa attraverso segni e raffigurazioni, sono tutte modalità che comportano l'etichettamento pubblico, a scopo punitivo o di protezione pubblica, o entrambi*. I*n ogni caso, l'etichettamento deliberato fa ancora parte del repertorio penale ufficiale*. S*e il valore del reo tende allo zero, gli interessi delle vittime aumentano in misura proporzionale*..." (CC, p. 297).

Anche nel caso dei reati cosiddetti senza vittime, o a vittima sfumata, è possibile appellarsi alla vittima collettiva, alla comunità che riceve un danno da tutta una serie di condotte disordinate e di comportamenti di modesto rilievo penale che vengono fortemente percepiti in termini di disturbo della qualità della vita: "N*elle società con alti tassi di criminalità, i reati meno gravi sono visti in un'ottica cumulativa, e la* comunità *è la vittima collettiva per eccellenza*. L*e paure e le insicurezze pubbliche, la maggiore consapevolezza del problema, lo scetticismo nei confronti delle politi-*

25 *Cit.*, 129-130.

26 GARLAND D., LA CULTURA DEL CONTROLLO. CRIMINE E ORDINE SOCIALE NEL MONDO CONTEMPORANEO, *il Saggiatore, Milano,* 2004. D'*ora in poi* CC.

che liberali, la mancanza di preoccupazione per i rei, hanno condotto a individuare vittime laddove un tempo c'erano solo infrazioni" (CC, p. 298).

Siamo posti di fronte a una dimensione sociale di forte ambiguità e allarmanti possibilità di sviluppo: sembra quasi che chi delinque perda lo status di cittadino e i relativi diritti; che la preoccupazione per le vittime precluda quella per i rei, che la violazione della legge escluda irrimediabilmente dalla società in quanto pericolosi e immeritevoli della nostra attenzione e considerazione. Il processo di costruzione sociale delle figure della devianza esige forme di repressione e controllo più pervasive e dure dei soggetti di condotte antisociali: "L*a 'nostra' sicurezza dipende dal 'loro' controllo*" (Ivi).

Ciò che era scontato per l'assistenzialismo penale- la criminalità essenzialmente come prodotto della deprivazione sociale- perde di importanza nella tarda modernità che vede l'irrompere delle nuove criminologie della vita quotidiana orientate alla prevenzione situazionale, a promuovere cioè "*un'ingegneria situazionale in luogo di una sociale*" (CC, p. 299): all'integrazione sociale, obiettivo delle criminologie penali assistenziali, da ottenere attraverso il consenso e l'educazione morale, subentra l'integrazione del sistema: "N*on sono le persone che devono essere integrate, ma i processi e i meccanismi sociali in cui esse vivono. Invece di rivolgersi agli individui, ai loro orientamenti morali o ai loro tratti psicologici, le nuove criminologie si concentrano sulle componenti dei sistemi e delle circostanze sociali. Esse valutano come riorganizzare le situazioni in modo da diminuire le opportunità delinquenziali… In questa prospettiva, l'ordine sociale è una questione di assetto e integrazione delle varie routine e delle diverse istituzioni sociali… Il problema consiste nel garantire il coordinamento… e non costruire il consenso sulle norme.*

L*e criminologie della vita quotidiana adottano dunque una visione dell'ordine sociale per lo più amorale e tecnologica. Esse vanno oltre il mondo dei valori per concentrarsi sulle abitudini con cui le persone si aggregano… L'ordine sociale non dipende dunque da valori condivisi, ma da disposizioni intelligenti che minimizzino le opportunità di disordine e devianza… una visione in antitesi anche con gli ideali del vecchio* welfare state, *secondo cui occorre estendere la solidarietà a tutta la società civile*" (CC, pp. 299-300).

Non poche le affinità, sostiene Garland, con le politiche della tolleranza zero basata sull'uso indiscriminato dei poteri di polizia e la violazione delle libertà civili e i diritti soprattutto dei poveri e delle minoranze. A fianco alla criminologia situazionale emerge la criminologia dell'altro pericoloso: i criminali sono intrinsecamente malvagi e diversi da tutti noi. Sono *altri pericolosi* che "*minacciano la nostra sicurezza e non suscitano sentimenti di fratellanza. L'unica reazione possibile è la difesa: dobbiamo difenderci da questi nemici pericolosi, anziché preoccuparci del loro benessere e della loro rieducazione*" (CC, p. 301).

Molto semplicemente: *lasciarli marcire*; nessuna comprensione è possibile verso questi soggetti cui si attribuisce una scelta incondizionata del male.

Individui non rieducabili, da escludere dalla comunità civile: "I*l male intrinseco sfida tutti i tentativi di comprensione razionale o di spiegazione criminologia. Non ci può essere mutua intelligibilità, né una reale comunicazione tra* noi *e* loro. C*omprenderli- come ha fatto la criminologia tradizionale- significa accoglierli, umanizzarli, riconoscere noi stessi in loro e loro in noi*" (CC, p. 301). Le nuove criminologie della tardo modernità privilegiano le forme del controllo di cui le pene deterrenti sono la risorsa principale: "S*coraggiare, punire, neutralizzare e sopportarne le spese*" (CC, p. 303).

Al centro della scena sta il reo opportunista, mentre quello patologico e bisognoso resta sullo sfondo, in un contesto in cui il rinnovato interesse per la pena e il controllo aggrava e rafforza le dinamiche, proprie dell'economia globalizzata, alle quali si devono la marginalizzazione e l'esclusione sociale: "I*nvece di*

affrontare il difficile problema della solidarietà sociale in un mondo fortemente improntato all'individualismo, i nostri leader politici hanno preferito affidarsi alle certezze offerte da una soluzione più elementare e più coercitiva, di matrice hobbesiana" (CC, p. 325).

Inasprimento delle divisioni sociali e razziali, abbassamento dei livelli di tolleranza, consolidamento dei processi criminogenetici, carcerazione di massa in un'ottica di attuarialismo penale, fortificazione degli spazi di vita privati, compressione illiberale dei diritti a danno delle minoranze e deterioramento generalizzato della qualità della democrazia: questo il prezzo che si paga per il controllo- peraltro di modesta efficacia- della criminalità in una disastrosa spirale di esclusione e repressione che sfibra e lacera l'intero tessuto sociale. Un gioco a somma negativa nel quale la crescente complessità del sistema sovrappone e confonde ruoli, identità, attitudini, rendendo spesso difficile l'individuazione di criteri univoci di distinzione fra vittime e rei, tutti esposti ai più singolari intrecci combinatori dell'ingiustizia attiva o passiva.

La nuda vita

Le forme estreme della vittimizzazione si raggiungono nei casi di *crimini contro l'umanità*, quando fra vittime e carnefici si realizza una totale perdita di reciprocità, di relazione, di comune misura delle azioni, fino a non riconoscere più alcuna somiglianza umana nell'altro: resta soltanto "*l'orrore di un corpo a corpo in cui l'uno tiene l'altro alla sua mercé, come nella tortura*"[27]. Siamo di fronte alla categoria di *vittima assoluta*, espressione di una passività totale che negando qualsiasi legame umano incarna l'assoluta impossibilità di controllo della propria sorte. Di più: un "*non essere*".

La vittima assoluta fa la terrificante esperienza di non appartenere più al mondo, senza nemmeno la speranza di trovare rifugio e soccorso sulla terra, consegnata all'attesa "*di una morte atroce che può giungere in qualsiasi momento e in ogni luogo: di giorno come di notte, a casa propria come per strada... È vittima colui al quale non è data altra scelta che di lasciarsi condurre al macello, ovvero, come in Ruanda, di implorare- e di pagare- per non vedere il proprio corpo mutilato... Il crimine contro l'umanità dimostra che può esistere qualcosa di peggio della morte.*

Non si ricerca la sottomissione- obiettivo della guerra- bensì la distruzione dell'umano: il crimine contro l'umanità è tanto un reato concreto- l'assassinio dell'altro- quanto la sua eliminazione simbolica, ovvero la totale perdita di considerazione per l'altro. La vittima ne esce sfigurata anche ai suoi stessi occhi. Perde qualsiasi rispetto, ogni amor proprio, tutta la stima di sé: eccola condannata a comportarsi come un animale, a leccare dalla gamella. L'inaudita violenza di questo crimine dimostra come sia stata oltrepassata una frontiera invisibile, che esiste una violenza peggiore della morte e della crudeltà" (AG, pp. 103-4).

È la stessa essenza dell'identità umana delle vittime a uscire sfigurata da questi crimini che distruggono, afferma A. Garapon, il diritto stesso ad avere diritti, lasciando un'umanità nuda, spogliata di ogni schermo giuridico di protezione. Tentare la via della riparazione, allora, non può che implicare il compito primario della ricostruzione dell'identità violentemente cancellata. Ed ecco il

27 GARAPON A., Crimini che non si possono né punire né perdonare. L'emergere di una giustizia internazionale, *il Mulino, Bologna* 2004, *p.* 102 (*d'ora in poi* AG).

valore insostituibile di un atto giudiziario inedito come il riconoscimento: "L*e vittime non si aspettano solo che la giustizia stia dalla loro parte- restituendo loro i diritti, garantendo equi indennizzi, perseguendo i colpevoli- ma anche, e soprattutto, che le riconosca*" (AG, p. 131).

Il processo non è semplicemente una tribuna per la sofferenza dei sopravvissuti, ma il momento costitutivo che fa di questi esseri dolenti delle vittime, sancendone, attraverso il racconto e la testimonianza, il particolare statuto e la nascita storica: espulse dal mondo e cancellate, esse tornano a essere degne di parola e di ascolto in uno spazio di verità in cui anche coloro che non ci sono più vengono almeno dissepolti dalle loro fosse d'oblio. La giustizia, affermando ufficialmente e definitivamente la realtà dei fatti e sanzionandone la natura criminale, li sottrae alla più grande delle assoluzioni, quella del tempo. I fatti vanno ricostruiti e consegnati, al fine di metabolizzarli e svuotarli della loro dannosità morale, alla memoria collettiva finalmente libera dal risentimento il cui statuto è quello della memoria congelata, rancorosa, sterile, opposta in tutto alla memoria alleviata, risanata e risanatrice, che segue l'opera di giustizia conseguita attraverso la parola che narra delle vittime. La giustizia non appartiene all'ordine dell'oblio e della rimozione ma- nel senso etimologico del termine- dell'esonero, della perdita di peso: dalla presenza ponderosa di un passato rimosso e non elaborato, alla presenza alleviata di un passato che il lavoro della memoria liberamente narrata, restituisce a una comunità disinnescandone la violenza potenziale e la carica di morte.

Questo lavoro, comunque, se non lo si vuole confinare nella ripetizione patologica tipica dei rituali ossessivi, deve essere orientato al futuro: è un lavoro che "*non può essere convalidato dall'idea di giustizia se non viene compiuto nella vita e per la vita*" (AG, p. 215), se non si dispiega in una prospettiva di costruzione e reintegrazione dell'umano. Il crimine contro l'umanità è anche un crimine "interno *a essa: è commesso da uomini contro altri uomini. È decisamente umano, troppo umano*" (AG, p. 145). Davanti a un tribunale umano deve comparire una persona, nella sua individualità. È fra uomini che vanno cercati i responsabili del crimine: "*Il rituale del processo smorza il torbido incantesimo che lo spettacolo del male esercita su di noi… l'imputato viene costretto a fare ciò che ai suoi occhi appare come un pericolo permanente, ovvero ritrovare la sua dimensione umana… I carnefici non devono essere né demonizzati né spinti fuori dall'umanità, ma giudicati. Il processo è un modo per riaffermare un rapporto politico: il processo è un'istanza di riconoscimento, non solo per la vittima, che dà atto della sua sofferenza, ma anche per l'accusato, al quale si riconosce una facoltà di agire e di utilizzare la sua libertà… Il ruolo della giustizia è di permettere, com'è giusto, al criminale di allontanarsi dal suo atto. L'azione della giustizia si vuole così doppiamente umanizzante: non solo per la vittima, di cui si riconosce la sofferenza, ma anche per l'imputato, al quale viene offerta l'opportunità di entrare di nuovo nella comunità degli umani, ovvero di persone che rispondono delle loro azioni.*

E *ciò per mezzo della pena… La giustizia ritrova il suo significato primario, quello di rifiutare la logica della vendetta, di rispondere al male selvaggio del crimine con le restrizioni misurate e controllate della pena. Ricostruire è il senso profondo della giustizia… La giustizia internazionale, dunque a pena di negare ciò che la fonda, non deve trattare i criminali come dei nemici, non deve duplicare la violenza, non deve invertire il rapporto vittima carnefice, a rischio di dare ragione ai suoi detrattori come Carl Schmitt. Al contrario deve ribadire la propria differenza rispetto alla guerra nel rinunciare ad annientare il nemico: ecco perché deve rifiutare la pena di morte. Al posto di una pena che escluda dall'umanità, la giustizia deve perseguire non l'espulsione o la cacciata, bensì la reintegrazione dell'esperienza centrale della violenza e del crimine nella vita pubblica*" (AG, pp. 146-152).

Parole sacrosante. Incontestabili. Quasi purificatrici. E che aprono alla speranza. Parole che però devono fare i conti con le vertigini che si provano guardando nell'abisso ai cui margini ci ha condotti G. Agamben. In riferimento alla Germania nazista egli scrive che la verità difficile da accettare per le stesse vittime è che gli ebrei non sono stati sterminati nel corso di un folle e gigantesco olocausto, ma letteralmente, come Hitler aveva annunciato, "*come pidocchi*", cioè come "*nuda vita*"[28]. Agamben chiama forma-di-vita questo essere che è solo la sua nuda esistenza. L'invito è a ragionare sul fatto che la sacertà della vita, che si vorrebbe oggi far valere contro il potere sovrano come un diritto umano in ogni senso fondamentale, esprime, invece, proprio la soggezione della vita a un potere di morte, la sua irreparabile esposizione nella relazione di abbandono.

Lo spostamento operato da Agamben muove dal fatto che oggi "*... il sistema politico non ordina più forme di vita e norme giuridiche in uno spazio determinato, ma contiene al suo interno una localizzazione dislocante che lo eccede, in cui ogni forma di vita, ogni norma possono virtualmente essere prese*"[29].

Questa localizzazione dislocante è il campo, da un lato uno spazio dell'eccezione, dall'altro un assoluto spazio biopolitico. Esso va riconosciuto in tutte le sue manifestazioni: campi di concentramento, gli stadi dove vengono ammassati i migranti, le zone d'attesa degli aeroporti da dove i rifugiati chiedono il riconoscimento del loro status, alcune aree periferiche delle nostre città. In tutti questi casi si ha a che fare con uno stato di eccezione, una sospensione dell'ordinamento giuridico che fa sì che gli individui siano considerati come "*nuda vita*": "L'*eccezione è una specie dell'esclusione. Essa è un caso singolo, che è escluso dalla norma generale. Ma ciò che caratterizza propriamente l'eccezione è che ciò che è escluso non è per questo assolutamente senza rapporto con la norma. Al contrario, questa si mantiene in relazione con essa nella forma della sospensione. La norma si applica all'eccezione disapplicandosi, ritirandosi da essa. Lo stato di eccezione non è quindi il caos che precede l'ordine, ma la situazione che risulta dalla sua sospensione....*"[30].

Ancora, lo spazio di eccezione "*... è un pezzo di territorio che viene posto fuori dall'ordinamento giuridico normale, ma non è, per questo semplicemente uno spazio esterno. Ciò che in esso è escluso, è, secondo il significato etimologico del termine eccezione, preso fuori, incluso attraverso la sua stessa esclusione*".

È a partire da questi luoghi, dagli individui che vi sono "*inclusi*", nei confronti dei quali si realizza la più assoluta condizione inumana che si dà sulla terra, che occorre a nostro avviso avviare le riflessioni per restituire al tema delle vittime una dimensione capace di tenere conto delle curvature sociopolitiche dell'era tardo moderna.

28 AGAMBEN G., HOMO SACER. IL POTERE SOVRANO E LA NUDA VITA, *Torino, Einaudi*, 1995, *p.* 211.
29 *Cit., p.* 197
30 *Cit., pp.* 21-22.

Byumba / Rwanda
CAMPO PROFUGHI UNHCR
Centinaia di giovani rifugiati sono nati o cresciuti nel campo profughi, isolato sulla cima di una montagna, senza alcun contatto con l'esterno. [*Foto* Livio Senigalliesi]